

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 luglio 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2015, n. 11.

Uso terapeutico della canapa. Disposizioni in materia di utilizzo di farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati. (15R00358) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2015, n. 12.

Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti. (15R00359) Pag. 3

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2015, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei). (15R00337). Pag. 4

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2015, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015)) e alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea). (15R00295) Pag. 6

REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 marzo 2015, n. 061/Pres.

LR 12/2002, art. 19. Commissione provinciale per l'artigianato di Gorizia. Sostituzione componente. (15R00324) Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 marzo 2015, n. 64/Pres.

Regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di Amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012). (15R00325) Pag. 8

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2015, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico) in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. (15R00308) Pag. 11



LEGGE REGIONALE 21 maggio 2015, n. 10.

**Norme per l'alienazione e la valorizzazione
del patrimonio di edilizia residenziale pubbli-
ca.** (15R00348) *Pag.* 14

REGIONE SICILIA

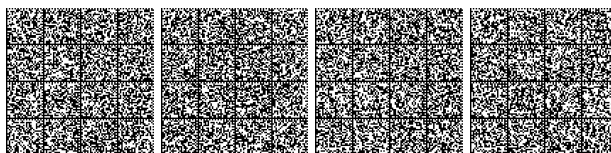
LEGGE 10 aprile 2015, n. 8.

**Norma transitoria in materia di proroga della
gestione commissariale delle ex province regio-
nali.** (15R00293) *Pag.* 17

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato di rettifica relativo al decreto del Presidente della giunta regionale 13 maggio 2015, n. 54/R della Regione Toscana concernente «Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 “Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio”)». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 20 maggio 2015). (15R00365) *Pag.* 18



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2015, n. 11.

Uso terapeutico della canapa. Disposizioni in materia di utilizzo di farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 18 giugno 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità*

1. La Regione riconosce il diritto di ogni cittadino a ricevere cure a base di cannabis (di seguito canapa) e principi attivi cannabinoidi, in considerazione dei dati scientifici a sostegno della loro efficacia.

2. La Regione detta disposizioni organizzative relative all'uso terapeutico di canapa e principi attivi cannabinoidi nell'ambito del servizio sanitario regionale, nel rispetto della normativa nazionale in materia e, in particolare, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE - e successive direttive di modifica - relativa a un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria), convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 1998, n. 94 e del decreto ministeriale 11 febbraio 1997 (Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero).

Art. 2.*Definizioni, acquisto all'estero e modalità di prescrizione*

1. Per principi attivi cannabinoidi si intendono i principi attivi, di sintesi o di origine naturale, classificati in base a quanto previsto dall'articolo 14 del d.p.r. 309/1990.

2. Per medicinali cannabinoidi si intendono i medicinali, di origine industriale o galenici, preparati a partire da canapa o principi attivi cannabinoidi e classificati in base a quanto previsto dall'articolo 14 del d.p.r. 309/1990.

3. L'acquisto dall'estero di canapa e di medicinali cannabinoidi è disciplinato dal decreto del Ministro della sanità 11 febbraio 1997 ed è consentito, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del suddetto decreto, in mancanza di valida alternativa terapeutica.

4. I medicinali cannabinoidi sono prescritti dal medico curante, specialista o di medicina generale. Le modalità di redazione delle prescrizioni mediche sono disciplinate dalla legislazione vigente in materia.

5. Salvo diverse disposizioni normative, la spesa per le cure con medicinali cannabinoidi è posta a carico del servizio sanitario regionale secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 3.*Modalità di somministrazione*

1. La somministrazione di medicinali cannabinoidi per finalità terapeutiche può avvenire:

a) in ambito ospedaliero o in strutture a esso assimilabili;

b) in ambito domiciliare.

2. L'onere della spesa per l'acquisto di canapa e principi attivi cannabinoidi è imputato a fondi pubblici, se il trattamento è ritenuto indispensabile.

3. L'ospedale o la struttura a esso assimilabile, se sprovvisti di farmacia, prestano assistenza al proprio personale medico per il reperimento dei farmaci cannabinoidi presso una farmacia ospedaliera o presso una farmacia aperta al pubblico.

4. La somministrazione dei medicinali cannabinoidi per finalità terapeutiche è in ambito domiciliare se è iniziata al di fuori dell'ospedale o di una struttura a esso assimilabile.

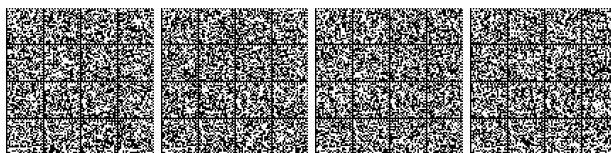
Art. 4.*Soggetti privati e approvvigionamento dei medicinali cannabinoidi*

1. Le modalità di importazione e acquisto per finalità terapeutiche di medicinali cannabinoidi registrati all'estero sono disciplinate secondo quanto previsto dalla normativa statale. In tal caso le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale coadiuvano gli assistiti nell'osservanza delle procedure previste dalle disposizioni statali.

2. Quando la terapia a base di medicinali cannabinoidi e preparazioni galeniche magistrali avviene in ambito domiciliare, la spesa per tale terapia è a carico del servizio sanitario regionale.

Art. 5.*Centralizzazione degli acquisti*

1. Al fine di ridurre le spese fisse connesse all'acquisto e alla preparazione di medicinali cannabinoidi, nelle more della sperimentazione dei progetti pilota di cui all'articolo 6, la Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verifica la possibilità



di centralizzare acquisti, stoccaggio e distribuzione alle farmacie ospedaliere abilitate, avvalendosi di strutture regionali.

Art. 6.

Produzione e preparazione medicinali cannabinoidi. Progetti pilota

1. La Giunta regionale, ai fini della presente legge e per ridurre il costo della canapa e dei principi attivi cannabinoidi importati dall'estero, è autorizzata ad avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o con altri soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, per la produzione di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di canapa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è altresì autorizzata ad avviare progetti di ricerca e azioni sperimentali prodromici alla produzione, da parte di soggetti autorizzati secondo la normativa vigente, di sostanze e preparazioni vegetali a base di canapa, con gli atenei piemontesi, le associazioni di soggetti privati affetti da patologie e altri soggetti portatori di interesse o di specifiche competenze.

Art. 7.

Informazione scientifica e promozione della ricerca

1. La Regione promuove:

a) la diffusione della conoscenza dell'impiego e degli effetti della canapa, anche per finalità diverse da quelle terapeutiche, in particolare nel settore tessile, edile e delle bonifiche ambientali;

b) i corsi di formazione e di aggiornamento periodici per gli operatori sanitari, finalizzati alla conoscenza degli sviluppi sperimentali e scientifici per l'impiego terapeutico della canapa e dei principi attivi cannabinoidi;

c) la ricerca scientifica finalizzata alla sperimentazione clinica dell'efficacia della canapa nelle patologie neurologiche, infiammatorie croniche, degenerative, autoimmunitarie e psichiatriche e al miglioramento della terapia del dolore e delle cure terminali;

d) i progetti di ricerca su cure palliative e terapie del dolore presentati dagli istituti di ricerca pubblici e universitari, con particolare attenzione a quelli sviluppati con il coinvolgimento delle strutture ospedaliere presenti nella regione.

Art. 8.

Norme di attuazione

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati a:

a) assicurare l'applicazione omogenea sul territorio regionale delle disposizioni contenute nella presente legge;

b) monitorare periodicamente il consumo dei medicinali cannabinoidi, distinti in medicinali importati e preparati galenici magistrali;

c) attuare la promozione di accordi con i ministeri competenti.

Art. 9.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva cadenza annuale, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con l'indicazione:

a) per ciascuna azienda sanitaria, del numero di pazienti trattati con medicinali cannabinoidi, distinti per patologia e per tipologia di assistenza;

b) di criticità eventualmente verificatesi nell'applicazione della presente legge, con particolare attenzione alle disomogeneità riscontrate sul territorio e alle difficoltà inerenti l'acquisto e l'erogazione dei medicinali cannabinoidi;

c) dell'andamento della spesa, anche con riferimento alla centralizzazione degli acquisti di canapa e principi attivi cannabinoidi di cui all'articolo 5.

2. La Giunta regionale, dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi, relaziona alla commissione consiliare competente sui risultati della sperimentazione di cui all'articolo 6.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di parte corrente di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge valutati in una prima fase di attuazione della legge in euro 200.000,00, in termini di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 2015 e allocati nell'unità revisionale di base (UPB) A14051 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 si fa fronte riducendo, di pari importo, le dotazioni finanziarie di cui alla UPB A11011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015.

2. Per ciascun anno del biennio 2016-2017, agli oneri quantificati al comma 1, in termini di competenza, e iscritti nell'ambito dell'UPB A14051 si fa fronte riducendo, di pari importo, le risorse finanziarie dell'UPB A11011 del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

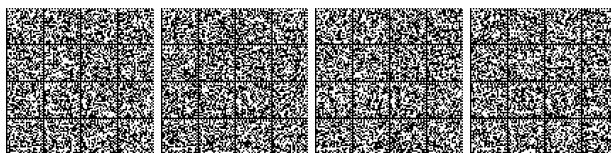
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 15 giugno 2015

CHIAMPARINO

15R00358



LEGGE REGIONALE 23 giugno 2015, n. 12.

Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti.

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 25 giugno 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, per sviluppare la cultura del consumo critico come modello di vita virtuoso avente vantaggi sia economici che ambientali e sociali, promuove e sostiene progetti e attività di recupero, valorizzazione e distribuzione dei beni invenduti come definiti all'articolo 2, favorendo le azioni dei soggetti di cui al comma 2, individuando le strategie, gli obiettivi e le modalità di intervento e garantendone la diffusione su tutto il territorio regionale, con le seguenti finalità:

a) sostenere le fasce di popolazione più esposte al rischio di impoverimento;

b) consentire una riduzione dei rifiuti conferiti in discarica;

c) ridurre i costi di smaltimento;

d) favorire la creazione di nuovi posti di lavoro.

2. I progetti e le attività di cui al comma 1 sono promossi dai seguenti soggetti:

a) gli enti locali, singoli ed associati;

b) i soggetti iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali");

c) i soggetti iscritti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato);

d) i soggetti iscritti al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);

e) i soggetti iscritti all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare i progetti e le attività di cui al comma 1 anche in collaborazione con i produttori ed i distributori presenti sul territorio regionale, con le loro associazioni di categoria, nonché con le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si definiscono invenduti i seguenti beni:

a) i prodotti agro-alimentari di prossima scadenza e destinati all'eliminazione dal circuito commerciale;

b) i prodotti agricoli non raccolti e rimasti in campo;

c) i pasti non serviti dalla ristorazione e dalla somministrazione collettiva;

d) i prodotti farmaceutici e parafarmaceutici di prossima scadenza e destinati all'eliminazione dal circuito commerciale;

e) i beni non di lusso di cui all'articolo 13 comma 3 del d.lgs. 460/1997.

Art. 3.

Contributi

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione concede ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, operanti sul territorio regionale da almeno tre anni, contributi per la realizzazione di progetti volti al recupero ed alla valorizzazione dei beni invenduti sul territorio regionale.

Art. 4.

Regolamento di attuazione

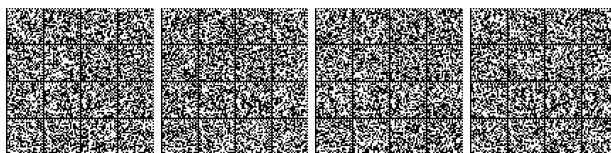
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la commissione consiliare competente, approva il regolamento di attuazione, il quale definisce:

a) le linee guida programmatiche con le quali si stabiliscono tempi, criteri, modalità di attuazione e di finanziamento triennale degli interventi sulla base delle risorse economiche disponibili;

b) gli specifici contenuti dei bandi e le modalità di approvazione e finanziamento dei progetti e delle attività di recupero, valorizzazione, stoccaggio e redistribuzione dei beni di cui all'articolo 2;

c) l'entità massima erogabile dei contributi, le procedure ed i termini per la presentazione delle domande;

d) la disciplina delle modalità di realizzazione delle campagne di sensibilizzazione diffusa, di formazione specifica e di informazione di cui all'articolo 5, realizzate con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.



Art. 5.

*Campagne di sensibilizzazione,
formazione e informazione*

1. La Giunta regionale realizza, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1, campagne di sensibilizzazione, di formazione e di informazione, finalizzate a sviluppare la cultura del consumo critico e della trasformazione degli sprechi in risorse, riducendo la dispersione dei beni di cui all'articolo 2.

Art. 6.

Obblighi di informazione

1. La Giunta regionale elabora, annualmente, un rapporto di monitoraggio delle diverse azioni avviate, predisporre l'analisi dell'impatto delle azioni realizzate e li trasmette alla competente commissione consiliare.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge valutati, in una prima fase di attuazione della legge, in euro 500.000,00, in termini di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 2015 suddivisi in euro 400.000,00 per la spesa corrente, nell'ambito dell'UPB A15121 e in euro 100.000,00 per la spesa in conto capitale, nell'ambito dell'UPB A15122 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, si fa fronte riducendo, di pari importo, le dotazioni finanziarie di cui alle UPB A11011 e A11012.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 23 giugno 2015

p. Sergio Chiamparino
il Vice Presidente
ALDO RESCHIGNA

15R00359

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2015, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei).

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 9 del 25 marzo 2015)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'articolo 4 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei)

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 17/2014, dopo la parola: "chiodini" sono inserite le seguenti: "(Armillaria mellea)".

Art. 2.

*Modifica all'articolo 6
della l.r. 17/2014*

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 17/2014, le parole: "nella stagione primaverile e autunnale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla stagione primaverile a quella autunnale".

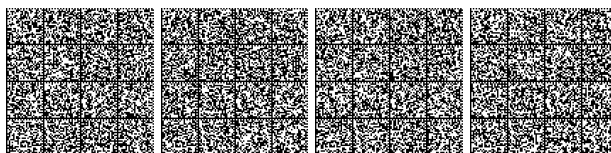
Art. 3.

*Modifiche all'articolo 7
della l.r. 17/2014*

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 17/2014, è abrogata.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 17/2014, è aggiunto il seguente:

"2 bis. Per documentati scopi scientifici o didattici la Regione Liguria, attraverso l'Ispettorato agrario regionale, rilascia speciali autorizzazioni per la raccolta di qualsiasi specie di fungo."



Art. 4.

*Modifica all'articolo 8
della l.r. 17/2014*

1. Alla fine della lettera *d*) del comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 17/2014, è aggiunta la parola: “chiuso”.

Art. 5.

*Modifiche all'articolo 9
della l.r. 17/2014*

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 17/2014, è sostituito dal seguente:

“3. Al fine di preservare l'ecosistema boschivo, i consorzi possono prevedere che le persone autorizzate di cui al comma 2 non esercitino la facoltà di raccogliere funghi per due giorni la settimana.”.

2. Alla fine del comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 17/2014, sono aggiunte le parole: “e, in particolare, a perseguire la possibile armonizzazione dei giorni di sospensione della raccolta dei funghi, di cui al comma 3”.

Art. 6.

*Modifica all'articolo 12
della l.r. 17/2014*

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 17/2014, è abrogato.

Art. 7.

*Modifica all'articolo 14
della l.r. 17/2014*

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 17/2014, le parole: “rilasciato dalla Regione, subordinato al superamento di un esame finale al quale sono ammessi i candidati che abbiano frequentato almeno il 75 per cento delle ore previste per il corso di cui all'articolo 15” sono sostituite dalle seguenti: “e iscritti nel registro dei micologi”.

Art. 8.

*Modifica all'articolo 16
della l.r. 17/2014*

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 17/2014, è abrogata.

Art. 9.

*Modifiche all'articolo 18
della l.r. 17/2014*

1. Il comma 1 dell'articolo 18, è sostituito dal seguente:

“1. La vendita di funghi freschi e, altresì, dei funghi secchi allo stato sfuso appartenenti alle specie del gruppo *edulis* e relativo gruppo (*porcini*) è soggetta alla presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente nel caso di nuova attività.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 17/2014, è sostituito dal seguente:

“4. Il titolare dell'attività o suo delegato deve essere in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all'articolo 17 o dell'attestato di mitologo di cui al decreto del Ministro della Sanità 686/1996.”.

3. Il comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 17/2014, è abrogato.

4. Al comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 17/2014, le parole: “dell'autorizzazione di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “di adempiere a quanto previsto ai commi 1 e 4”.

5. Al comma 7 dell'articolo 18 della l.r. 17/2014, le parole: “previo rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e” sono sostituite dalla seguente: “previa”.

6. Il comma 9 dell'articolo 18 della l.r. 17/2014, è abrogato.

7. Il comma 10 dell'articolo 18 della l.r. 17/2014, è abrogato.

Art. 10.

*Modifica all'articolo 19
della l.r. 17/2014*

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 17/2014, le parole: “sotto il diretto controllo” sono sostituite dalle seguenti: “a seguito di certificazione”.

Art. 11.

*Modifiche all'articolo 20
della l.r. 17/2014*

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 17/2014, le parole: “nell'allegato 1 del d.p.r. 376/1995 e successive modificazioni e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “nell'articolo 5 e negli allegati I e II del d.p.r. 376/1995 e successive modificazioni e integrazioni, nonché nella deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 1996, n. 2690 (Integrazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del d.p.r. 376/1995 dell'elenco delle specie fungine riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale).”.

Art. 12.

*Modifiche all'articolo 21
della l.r. 17/2014*

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 17/2014, dopo la parola: “osservanza” sono inserite le seguenti: “del Capo I”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 17/2014, è inserito il seguente:

“1 bis. Alle Aziende sanitarie locali e agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria addetti al controllo ufficiale ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamen-



to europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali è demandata la vigilanza sull'osservanza del Capo II della presente legge.”.

Art. 13.

*Modifiche all'articolo 22
della l.r. 17/2014*

1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 17/2014, è inserita la seguente:

“1 *bis*) per la raccolta di funghi senza il possesso del tesserino, di cui all'articolo 9, comma 2, e per la raccolta di funghi nei giorni in cui la stessa non è consentita, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, da euro 100,00 a euro 300,00;”.

2. Al comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 17/2014, dopo la parola: “riscosse” sono inserite le seguenti: “per le violazioni del Capo I della presente legge” e alla fine del medesimo comma sono aggiunte le parole: “Per le violazioni del Capo II si applicano le disposizioni della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e successive modificazioni e integrazioni, e l'introito è in favore dell'Azienda sanitaria locale competente.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 18 marzo 2015

BURLANDO

(*Omissis*).

15R00337

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2015, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015)) e alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea).

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 10 del 1° aprile 2015)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Fondo regionale per interventi già programmati
con il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013*

1. Per l'anno 2015 è istituito il Fondo regionale per il finanziamento degli interventi già programmati con il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 con la dotazione di euro 20 milioni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio di previsione per gli anni finanziari 2015- 2017, per il solo esercizio 2015:

Stato di previsione dell'entrata

Incremento dell'U.P.B. 5.1.1 “Mutui e altre forme di indebitamento con oneri di ammortamento a carico del bilancio regionale” di euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00);

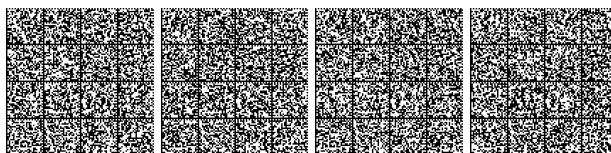
Stato di previsione della spesa

Iscrizione all'U.P.B. 2.215 “Finanziamento intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro” di euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).

Art. 2.

Sostituzione della Tabella A allegata alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015))

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 27 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, destinati alla copertura



degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2015, restano determinati nella misura indicata nelle tabelle A e B, di cui al successivo capoverso, per il fondo speciale destinato alle spese in parte corrente ed in conto capitale.

La Tabella A, di cui all'articolo 35 della l.r. 40/2014, è sostituita dalle seguenti:

“TABELLA A (ARTICOLO 35)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017
AREA XVII - TURISMO	350.000,00	0,00	0,00
AREA XVII - GESTIONALE	150.000,00	0,00	0,00
TOTALE	500.000,00	0,00	0,00

TABELLA B (ARTICOLO 35)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017
AREA IV - AMBIENTE	500.000,00	0,00	0,00
TOTALE	500.000,00	0,00	0,00

Art. 3.

Modifica alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“1 bis. I regolamenti comunali devono corrispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le modalità di assegnazione o prenotazione dei servizi devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni riguardanti i servizi taxi e noleggio con conducente di cui alla vigente normativa statale e regionale;

b) l'assegnazione o la prenotazione dei servizi è diretta esclusivamente in favore di soggetti in possesso di regolare licenza o autorizzazione ai sensi della disciplina statale e regionale vigente e che osservino pienamente le disposizioni della legislazione in materia di lavoro;

c) l'assegnazione dei servizi taxi deve garantire l'indifferenziazione della stessa tra i singoli operatori licenziatari o tra un gruppo di essi facente capo ad una stessa struttura economica, in modo che sia sempre individuato il taxi più vicino o comunque con le caratteristiche più idonee alle esigenze dell'utente;

d) la prenotazione dei servizi di noleggio con conducente deve comunque pervenire all'operatore nella rimessa indicata nell'autorizzazione. L'operatore deve conservare prova delle singole prenotazioni e fornirla alle autorità competenti assieme, ove richiesto, ai titoli dei relativi pagamenti effettuati e ricevuti.”.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 31 marzo 2015

BURLANDO

(Omissis).

15R00295

**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 marzo 2015, n. 061/Pres.

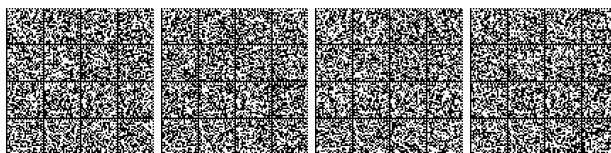
LR 12/2002, art. 19. Commissione provinciale per l'artigianato di Gorizia. Sostituzione componente.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 13 del 1° aprile 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, recante “Disciplina organica dell'artigianato” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto n. 0242/Pres. del 19 ottobre 2011, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per l'artigianato di Gorizia, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 12/2002;



Atteso che, in sede di ricostituzione del menzionato organo collegiale, è stato individuato, tra i quattro rappresentanti delle organizzazioni delle artigiani più rappresentative a livello regionale, il sig. Giuliano Grendene;

Atteso che, con proprio decreto del 30 maggio 2013 n. 0105/Pres., il sig. Giuliano Grendene è stato sostituito, dalla sig.ra Teresa Bortolin;

Vista la nota pervenuta in data 6 marzo 2015, prot. n. 17885, dalla Confartigianato Associazione Isontina degli Artigiani e delle piccole imprese della Provincia di Gorizia con la quale si segnala, a seguito delle dimissioni pervenute dalla sig.ra Teresa Bortolin, il nominativo del sig. Marco De Falco quale proprio rappresentante;

Vista la dichiarazione resa dall'interessato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;

Vista la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 425 del 13 marzo 2015;

Decreta:

1. Per i motivi illustrati in premessa, il sig. Marco De Falco è nominato membro effettivo della Commissione provinciale per l'artigianato di Gorizia, di cui all'articolo 19 della legge regionale 12/2002, in sostituzione della dimissionaria sig.ra Teresa Bortolin.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15R00324

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 marzo 2015, n. 64/Pres.

Regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di Amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 14 dell'8 aprile 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 30 dicembre 2011, n. 18, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012)";

Visto in particolare l'articolo 10, commi 1, 2 e 3 della citata legge regionale 18/2011 il quale autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere le Amministrazioni pubbliche che promuovono progetti che prevedono, nel rispet-

to del principio delle pari opportunità tra uomo e donna, prestazioni di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali;

Visto, altresì, il comma 2 medesimo articolo, secondo cui con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di presentazione dei progetti;

Sentita la Commissione regionale per il lavoro, di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", che nella seduta del 4 febbraio 2015 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione n. 237 del 13 febbraio 2015 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in via preliminare, il "Regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di Amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 10 commi 1, 2 e 3 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria 2012)" ed ha disposto la trasmissione di detto Regolamento al Consiglio delle autonomie locali per l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 34, comma 2 della legge regionale 9 gennaio 2006, n.1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);

Sentito il Consiglio delle autonomie locali, il quale nella seduta del 9 marzo 2015 ha esaminato il testo del sopra citato schema di regolamento ai sensi degli articoli 34, comma 2, e 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione n. 496 del 20 marzo 2015 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, il "Regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di Amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 10 commi 1, 2 e 3 della legge regionale 30 dicembre 2011, n.18 (legge finanziaria 2012)";

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni esposte in premessa, il "Regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di Amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 10 commi 1, 2 e 3 della legge regionale 30 dicembre 2011, n.18 (legge finanziaria 2012) nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare con Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA MISURA, I CRITERI E LE MODALITÀ DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CHE PROMUOVONO PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMI 1, 2 E 3 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2011, N.18 (LEGGE FINANZIARIA 2012)

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento determina, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria 2012), la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi per il sostegno alle amministrazioni pubbliche che promuovono progetti che prevedono, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna, prestazioni di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali, nonché le modalità di presentazione dei progetti.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) amministrazioni pubbliche: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

b) attività socialmente utili: tutte le attività che l'amministrazione pubblica pone in essere al fine di migliorare la qualità di vita, dell'ambiente e degli spazi urbani e del territorio, nonché le attività poste in essere per migliorare la qualità delle prestazioni offerte;

c) lavoratori utilizzati: i lavoratori percettori di trattamenti previdenziali, residenti nella regione Friuli Venezia Giulia, che rientrano in una delle seguenti categorie:

1) i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni speciale sospesi a zero ore e titolari del relativo trattamento;

2) i lavoratori posti in mobilità e titolari del relativo trattamento;

3) i lavoratori titolari di altro trattamento speciali di disoccupazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n.223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo le amministrazioni pubbliche, aventi sede o uffici periferici nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, che, nel rispetto del principio della pari opportunità tra uomo e donna, promuovono progetti che prevedono l'utilizzo di lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 4.

Lavoratori utilizzati

1. Nelle attività socialmente utili possono essere utilizzati lavoratori percettori di trattamenti previdenziali così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia.

2. I lavoratori da assegnare ad ogni singolo progetto vengono individuati tra quelli residenti nel comune o nell'area territoriale di competenza del centro per l'impiego dove si svolgono le prestazioni e, in subordine, tra quelli residenti nei comuni del territorio regionale diversi da quello in cui si svolgono le attività previste dal progetto.

3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n.196), l'utilizzazione in attività socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra lavoratore e amministrazione pubblica e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di mobilità.

4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 468/1997, i lavoratori utilizzati, sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento previdenziale percepito e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso l'amministrazione pubblica che realizza il progetto e comunque per non meno di venti ore settimanali e per non più di otto ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali e assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore.

5. L'utilizzo dei lavoratori nelle attività socialmente utili non può comunque superare il periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, di trattamento di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione percepito dal lavoratore medesimo.

Art. 5.

Progetti di attività socialmente utili

1. Ciascun progetto di attività socialmente utile contiene le seguenti indicazioni:

a) titolo del progetto;

b) finalità da perseguire;

c) descrizione delle attività da realizzare;

d) luogo di svolgimento delle attività;

e) numero di posti di lavoro necessari ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla lettera c) ;

f) durata prevista di ciascun posto di lavoro di cui alla lettera e) espressa in settimane;

g) numero di ore di impegno settimanale previsto per ciascun posto di lavoro di cui alla lettera e);

h) categoria di inquadramento e retribuzione oraria, al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali;

i) costo orario complessivo del progetto;

l) costo della copertura assicurativa INAIL e della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

2. La durata delle attività di ciascun posto di lavoro non può essere superiore a cinquantadue settimane.

3. Il progetto si intende concluso quando l'ultimo posto di lavoro del progetto finisce il periodo di attività prevista.



Art. 6.

Ammontare del contributo

1. La Regione contribuisce al finanziamento dei progetti di attività socialmente utili di cui all'articolo 5 assegnando un contributo pari al 100 per cento dell'importo relativo alla retribuzione oraria di cui all'articolo 4, comma 4 e al 100 per cento dell'importo relativo al trattamento assicurativo.

2. Sono finanziabili progetti presentati dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) che prevedono posti di lavoro individuati nel numero massimo di:

a) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile fino a 5000 abitanti: 2 lavoratori;

b) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 5001 fino a 10000 abitanti: 3 lavoratori;

c) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 10001 fino a 15000 abitanti: 5 lavoratori;

d) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 15001 fino a 30000 abitanti: 10 lavoratori;

e) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 30001 fino a 100000 abitanti: 20 lavoratori;

f) Comuni e Province con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile con più di 100000 abitanti: 30 lavoratori.

g) 3 posti di lavoro ciascuna per le altre amministrazioni pubbliche.

3. Nel caso di soggetti beneficiari che presentano progetti di attività socialmente utili da realizzarsi a favore di altre Amministrazioni pubbliche, il numero massimo di posti di lavoro viene incrementato di 5 unità.

Art. 7.

Modalità procedurali

1. Con decreto del direttore centrale della direzione competente in materia di lavoro, pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale della Regione, sono definite:

a) la data e l'ora a partire dalla quale è possibile presentare la domanda di contributo e la data finale;

b) l'ammontare delle risorse disponibili suddivise tra i quattro territori provinciali suddivise per l'80% in base al numero di soggetti iscritti in lista di mobilità in ciascuna provincia alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo e per il 20% in base al numero di Enti Locali presenti in ciascun territorio provinciale.

c) la modulistica trimestrale relativa al monitoraggio finanziario;

d) il termine entro cui devono essere coperti i posti di lavoro;

e) il termine entro cui devono concludersi le attività di ciascun posto di lavoro.

Art. 8.

Presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo, corredata dal progetto e dall'eventuale delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale), è presentata, a pena di esclusione, sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore lavoro, ed è inoltrata esclusivamente in forma elettronica per via telematica tramite il sistema GOLD, secondo le modalità indicate nelle linee guida rese disponibili sul sito internet www.regione.fvg.it per la compilazione e la trasmissione telematica della domanda di finanziamento.

2. Ogni pubblica amministrazione può presentare una sola domanda di contributo per ciascuna apertura dei termini di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7.

Art. 9.

Concessione ed erogazione del contributo

1. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000 fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le eventuali risorse residue vengono ripartite proporzionalmente tra gli altri territori provinciali, secondo il parametro di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

2. Al fine della determinazione della posizione in graduatoria fanno fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema di gestione on line delle domande (GOLD).

3. Conclusa l'istruttoria il Servizio competente in materia di lavoro provvede alla concessione del contributo ed alla contestuale erogazione del 70 per cento del contributo concesso entro novanta giorni dal termine finale di presentazione della domanda di contributo.

4. L'amministrazione pubblica beneficiaria del contributo comunica la copertura dei posti di lavoro previsti dal progetto entro 30 giorni dall'avvenuta copertura dei posti stessi.

5. La mancata copertura di uno o più posti di lavoro previsti nel progetto entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), comporta la revoca anche parziale del contributo concesso e la restituzione della quota di contributo già erogata.

Art. 10.

Rendicontazione

1. I soggetti beneficiari provvedono ad inoltrare trimestralmente al servizio competente in materia di lavoro la modulistica di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).

2. I soggetti beneficiari rendicontano il contributo ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 entro novanta giorni dalla conclusione del progetto e allegano un rapporto finale di esecuzione del progetto.

Art. 11.

Erogazione del saldo del contributo

1. Il servizio competente in materia di lavoro eroga il saldo del contributo nei limiti del contributo concesso entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 10, comma 2.

Art. 12.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, n.75/Pres. (Regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di Amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2, e 3, della legge regionale 30 dicembre 2011, n.18 (legge finanziaria 2012)).

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. Il decreto del Presidente della Regione 75/2012 continua a trovare applicazione con riferimento a procedimenti in corso relativi alle domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.



Art. 14.

Monitoraggio

1. Il monitoraggio sull'andamento dei progetti di lavori socialmente utili è svolto dalla struttura regionale competente in materia di osservazione del mercato del lavoro.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

15R00325

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2015, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico) in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo n. 17 del 13 maggio 2015)*

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 9

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 29/3 del 21.4.2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

la seguente legge e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1.

*Inserimento dell'art. 35 bis nella legge regionale
14 luglio 1987, n. 39*

1. Dopo l'articolo 35 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico), è inserito il seguente:

“Art. 35 bis

(Esercizio dell'attività di accompagnatore turistico)

1. Chi intende esercitare stabilmente la professione di accompagnatore turistico presenta al SUAP del comune territorialmente competente la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni, su modulistica approvata dalla Giunta regionale.

2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA al Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia di turismo che provvede ad espletare le verifiche di legge e all'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 44.

3. I requisiti che consentono l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico sono, in alternativa:

a) superamento dell'esame di abilitazione previsto dalla presente legge;

b) possesso dell'attestato di qualifica post-diploma di accompagnatore turistico riconosciuto ai sensi delle leggi regionali vigenti;

c) abilitazione conseguita presso altra regione o provincia autonoma, o iscrizione all'albo della regione di provenienza se previsto.

4. E' requisito indispensabile l'assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

5. Non sono soggetti alle disposizioni per l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico:

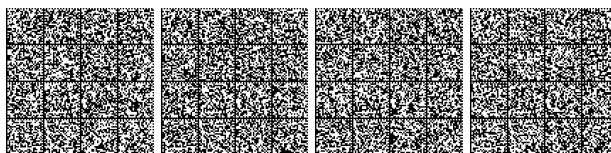
a) i dipendenti delle agenzie di viaggio nell'esercizio della propria attività lavorativa;

b) chi svolge, non professionalmente, l'attività di accompagnatore turistico esclusivamente a favore di enti senza fine di lucro che perseguono finalità ricreative, culturali, religiose o sociali a favore dei propri associati.”.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 le parole: “e ai maestri di sci, dalle leggi regionali 24 gennaio 1984, n. 15 e 2 aprile 1980, n. 22” sono sostituite dalle parole: “dalla legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) e ai maestri di sci dalla legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci).”.



Art. 3.

*Sostituzione dell'articolo 37 della legge regionale
14 luglio 1987, n. 39*

1. L'articolo 37 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 37. (*Esercizio dell'attività di guida turistica*) — 1. Chi intende esercitare stabilmente la professione di guida turistica presenta al SUAP del comune territorialmente competente la SCIA ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, su modulistica approvata dalla Giunta regionale.

2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA al Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia di turismo che provvede ad espletare le verifiche di legge e all'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 44.

3. I requisiti che consentono l'esercizio dell'attività professionale di guida turistica sono, in alternativa:

a) superamento dell'esame di abilitazione previsto dalla presente legge;

b) possesso dell'attestato di qualifica post-diploma di guida turistica riconosciuto ai sensi delle leggi regionali vigenti;

c) abilitazione conseguita presso altra regione o provincia autonoma, o iscrizione all'albo della regione di provenienza se previsto.

4. E' requisito indispensabile l'assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.».

Art. 4.

*Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale
14 luglio 1987, n. 39*

1. L'articolo 38 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 38. (*Esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico*) — 1. Gli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico consistono in una prova scritta e in una prova orale.

2. Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) diploma di maturità conseguito presso istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato o di equivalente titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente o riconosciuto in Italia;

b) non aver riportato condanne penali.

3. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Le modalità e i termini di svolgimento degli esami di abilitazione sono definiti con bando emanato dalla struttura regionale competente.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accertamento dei requisiti di ammissione e di svolgimento dell'esame;

b) le modalità di accertamento delle conoscenze linguistiche ai fini dell'estensione linguistica per le guide turistiche e per gli accompagnatori turistici già abilitati;

c) la composizione e il funzionamento delle commissioni per gli esami di abilitazione;

d) le materie oggetto degli esami di abilitazione.

5. Gli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico possono essere svolti congiuntamente o disgiuntamente.

6. La spesa per lo svolgimento degli esami abilitanti è a totale carico degli aspiranti il cui importo è definito nel bando emanato dalla struttura regionale competente.».

Art. 5.

*Inserimento dell'art. 38 bis nella legge regionale
14 luglio 1987, n. 39*

1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è inserito il seguente:

«Art. 38-bis (*Esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico da parte di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea*) — 1. Ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che intendono svolgere le attività di guida e di accompagnatore turistico si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013) e al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).».

Art. 6.

*Sostituzione dell'articolo 43 della legge regionale
14 luglio 1987, n. 39*

1. L'articolo 43 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 43 (*Attestati di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico*) — 1. Il Dipartimento competente in materia di turismo rilascia, attraverso il Servizio preposto, un attestato di abilitazione allo svolgimento della professione a chi abbia superato le prove.

2. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013).».

Art. 7.

*Sostituzione dell'articolo 44 della legge regionale
14 luglio 1987, n. 39*

1. L'articolo 44 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 44 (*Elenchi regionali*) — 1. Sono istituiti presso il Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia, che provvede alla tenuta e all'aggiornamento, gli elenchi delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici.



2. Gli accompagnatori turistici e le guide turistiche operanti ai sensi della presente legge sono iscritti, su richiesta, agli elenchi di cui al comma 1.

3. Gli elenchi di cui al comma 1 hanno valore ricognitivo e informativo e sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione.

4. L'iscrizione negli elenchi ha validità quinquennale; gli accompagnatori turistici e le guide turistiche rinnovano la richiesta di iscrizione nei rispettivi elenchi entro trenta giorni antecedenti alla data di scadenza del quinquennio.

5. Decorso il quinquennio, il Servizio preposto in materia cancella dagli elenchi i nominativi di coloro che non rinnovano la richiesta di cui al comma 4.».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39

1. All'articolo 45 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “ed un distintivo che deve essere tenuto bene” sono sostituite dalle parole: “da tenere”.

b) al comma 2 le parole: “e le indicazioni della licenza comunale” sono abrogate.

Art. 9.

Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39

1. All'articolo 47 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “e, in particolare, attività di carattere commerciale” sono soppresse;

b) al comma 3 le parole “privi della rispettiva licenza” sono sostituite dalle parole: “non abilitati e che non abbiano presentato la SCIA”;

c) i commi 2 e 4 sono abrogati.

Art. 10.

Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39

1. All'articolo 48 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “munte di licenza” sono soppresse;

b) al comma 2 le parole: “muniti di licenza,” sono soppresse.

Art. 11.

Sostituzione dell'articolo 49 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39

1. L'articolo 49 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 49 (*Sanzioni*) — 1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per l'esercizio dell'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico senza la relativa abilitazione;

b) da euro 250,00 a euro 1.250,00 per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico o di guida turistica senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 35 bis, comma 1 e all'articolo 37, comma 1;

c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque si avvalga delle prestazioni professionali di un soggetto che esercita la professione di guida turistica o di accompagnatore turistico senza la relativa abilitazione;

d) da euro 300,00 a euro 1.500,00 per il mancato rispetto del divieto previsto dall'articolo 47, comma 1.

2. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.».

Art. 12.

Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39

1. All'articolo 50 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “al Comune di residenza degli stessi e all'Ente turistico periferico competente” sono sostituite dalle parole: “ai comuni”;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 13.

Sostituzione dell'articolo 51 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39

1. L'articolo 51 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:

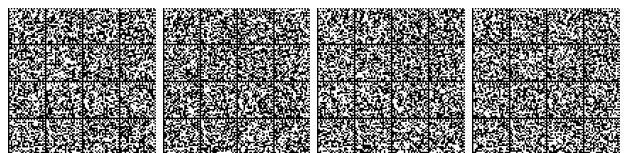
«Art. 51 (*Norme transitorie*) — 1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, che risultano iscritti ai rispettivi albi provvisori ai sensi della DGR n. 2470 del 24.11.1999, della DGR n. 71 del 13.2.2001 e della DGR n. 256 del 13.5.2002 alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto negli elenchi regionali di cui all'articolo 44.».

Art. 14.

Sostituzione dell'articolo 53 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39

1. L'articolo 53 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 53 (*Norma finanziaria*) — 1. I proventi derivanti dalle spese per l'accesso agli esami di cui all'articolo 38 della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per



ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017 del bilancio pluriennale regionale, sono iscritti nello stato di previsione della entrata nella unità previsionale di base (U.P.B.) 03.05.001, capitolo di nuova istituzione denominato “Proventi derivanti dalle spese per l’accesso agli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico” con uno stanziamento, di competenza e cassa per l’anno 2015 e solo competenza per gli anni 2016 e 2017, pari ad euro 10.000,00.

2. Gli oneri relativi allo svolgimento degli esami di cui all’articolo 38 della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017 del bilancio pluriennale regionale trovano copertura finanziaria nell’ambito della unità previsionale di base (U.P.B.) 09.01.001, capitolo di spesa di nuova istituzione denominato “Spese per gli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico”, con uno stanziamento, per competenza e cassa per l’anno 2015 e solo competenza per gli anni 2016 e 2017, pari ad euro 10.000,00.

3. Per gli esercizi successivi, i relativi stanziamenti di entrata e di spesa sono determinati con la legge di bilancio.».

Art. 15.

Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti articoli della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39:

a) articolo 39 (Composizione e funzionamento della commissione giudicatrice d’esame per guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico);

b) articolo 40 (Requisiti di ammissione all’esame);

c) articolo 41 (Presentazione delle domande);

d) articolo 42 (Materie d’esame);

e) articolo 46 (Tariffe).

2. La legge regionale 13 febbraio 1990, n. 8 (Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico. Integrazione norme di funzionamento) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, 5 maggio 2015

D’ALFONSO

(*Omissis*).

15R00308

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2015, n. 10.

Norme per l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 20 del 3 giugno 2015)

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 10

Visto l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 30/3 del 5.5.2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1.

Oggetto

1. L’alienazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica avviene attraverso Piani di Vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica che sono tesi esclusivamente a determinare:

a. la razionale ed economica gestione dell’Edilizia Sociale;

b. il rinnovo del parco alloggi di Edilizia Sociale;

c. condizioni per la riduzione degli oneri gestionali del patrimonio di Edilizia Sociale.

2. Ai fini del comma 1, le Aziende territoriali di edilizia residenziale (ATER) e i Comuni della Regione, possono proporre o modificare, con aggiornamenti biennali, i Piani di Vendita del patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà nella misura massima prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive integrazioni e modificazioni.

3. I Piani di Vendita sono proposti dalla competente Direzione regionale alla Giunta regionale che li propone al Consiglio regionale per l’approvazione.

4. Possono essere inseriti nei Piani di Vendita esclusivamente gli alloggi costruiti o ristrutturati da almeno dieci anni, ricompresi in edifici integralmente di proprietà degli enti ovvero in edifici già in prevalenza ceduti in proprietà.



Art. 2.

Alienazione degli alloggi

1. Dei Piani di Vendita è data equilibrata informazione ai portatori di interesse. L'alienazione degli alloggi siti in edifici a proprietà mista è prioritaria.

2. Gli Enti proprietari prioritariamente procedono all'alienazione degli alloggi inseriti nei Piani di Vendita in favore degli assegnatari degli stessi da almeno cinque anni o dei familiari conviventi, fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario, purché in regola con il pagamento dei relativi canoni di locazione.

3. Hanno diritto all'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica gli assegnatari o loro familiari conviventi aventi i requisiti per la permanenza richiesti dall'articolo 25 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e successive modifiche e integrazioni.

4. Al fine di pervenire alla vendita di tutti gli alloggi inseriti nell'edificio, sono applicati i seguenti criteri:

a. gli Enti proprietari favoriscono le procedure di mobilità consensuale tra gli assegnatari non interessati all'acquisto e altri assegnatari di unità abitative interessati all'acquisto delle unità abitative poste in vendita;

b. nel caso in cui l'assegnatario rifiuti due o più proposte di mobilità verso unità abitative di dimensioni, caratteristiche e zone idonee alla composizione soddisfacente del nucleo familiare, si rimanda ad un provvedimento amministrativo, da approvarsi in sede deliberante nella commissione competente del Consiglio regionale, che stabilisce incentivi e sanzioni per giungere alla mobilità;

c. gli assegnatari che hanno perso il titolo al mantenimento dell'alloggio, purché in possesso dei requisiti di edilizia agevolata stabiliti dalla Regione, con regolamento da adottarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, possono acquistare gli alloggi al momento che verranno posti a libero mercato con una riduzione del 10 per cento sul valore determinato a base d'asta pubblica.

5. Espletate le procedure dei commi 2 e 4 si procede alle alienazioni mediante procedure di rilevanza pubblica in conformità alle normative vigenti, ponendo a base d'asta il valore di mercato secondo il valore determinato dall'Agenzia del territorio e la valutazione dell'Osservatorio economico sull'edilizia.

6. E' consentita, altresì, la vendita a valore di mercato, con le medesime procedure del comma 5, di interi fabbricati ad un unico acquirente nel rispetto dei seguenti criteri e procedure:

a. gli Enti Proprietari esplicitano una espressa motivata richiesta nei Piani di Vendita al competente Dipartimento della Giunta regionale;

b. gli alloggi ricompresi nel fabbricato sono liberi: a tal riguardo è consentito agli Enti di attuare le procedure di mobilità di cui al comma 4;

c. la valutazione del prezzo di vendita tiene conto di eventuali varianti in corso a strumenti urbanistici vigenti, compresi gli Accordi di Programma tra la Regione ed i Comuni interessati ai sensi degli articoli 8 bis e 8 ter della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo); in tale ultimo caso gli Accordi di Programma contengono la valutazione di eventuali alloggi sociali posti in permuta, la quantificazione delle opere di riqualificazione urbana poste a carico dell'acquirente;

d. la delibera della Giunta regionale di approvazione del Piano di Vendita definisce gli indirizzi attuativi.

7. Sono soggette ad alienazione con asta pubblica anche le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica assumendo come prezzo base il valore di mercato determinato dall'Ente proprietario, secondo criteri omogenei individuati dal Dipartimento regionale competente in materia di lavori pubblici.

Art. 3.

Determinazione del prezzo di cessione ai soggetti assegnatari

1. Il prezzo di vendita di ciascun alloggio ai soggetti assegnatari è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a cento alla sua rendita catastale. E' possibile una riduzione del prezzo di cessione, così determinato, nella misura del 20 per cento in ragione della obsolescenza dell'alloggio.

2. Il prezzo determinato ai sensi del comma 1 è aumentato dei costi sostenuti per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento o di ristrutturazione effettuati negli ultimi dieci anni.

3. Il prezzo di vendita può essere corrisposto:

a. in unica soluzione all'atto di acquisto con una riduzione del 10 per cento;

b. con il pagamento all'atto di acquisto almeno del 20 per cento e dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di dieci anni, con l'applicazione di un interesse pari al tasso legale e previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

4. E' fatto salvo il diritto all'acquisto, alle condizioni previste dalle previgenti normative, da parte di coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno accettato il prezzo di cessione dell'alloggio.

Art. 4.

Limiti al trasferimento di proprietà

1. La proprietà degli alloggi acquistati ai sensi della presente legge non può essere trasferita a nessun titolo, né su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento



per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia stato pagato interamente il prezzo degli alloggi.

2. In caso di vendita degli alloggi, gli enti proprietari hanno diritto di prelazione.

3. Il diritto di prelazione si estingue con il versamento all'ente cedente, da parte dell'acquirente dell'alloggio venduto, di un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

4. Le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli alloggi acquistati ai sensi dell'articolo 2, comma 6.

Art. 5.

Gestione e reimpiego dei proventi

1. I proventi delle vendite rimangono nella disponibilità degli enti proprietari sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di tesoreria.

2. L'utilizzo dei proventi derivanti dai Piani di Vendita viene sottoposto annualmente dalle ATER e dai Comuni al Consiglio regionale per l'approvazione.

3. Le ATER programmano l'utilizzo dei proventi entro l'esercizio finanziario successivo all'incasso:

a. nella misura minima dell'80 per cento per la manutenzione degli alloggi nonché per la realizzazione dei programmi finalizzati alla valorizzazione, riqualificazione e all'incremento del patrimonio abitativo pubblico anche attraverso la compartecipazione a Programmi di Rigenerazione Urbana, che sono disciplinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento da approvare entro centosessantadue giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

b. la parte residua può essere utilizzata per il ripiano dei deficit finanziari delle ATER, desunti dai relativi bilanci.

4. I Comuni con popolazione superiore a tremila abitanti utilizzano i proventi prioritariamente per interventi di manutenzione straordinaria e recupero degli alloggi, il 20 per cento dei proventi può essere destinato alla realizzazione di opere di urbanizzazione nei quartieri dove sono localizzati immobili di Edilizia Residenziale Pubblica.

5. I Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti utilizzano i proventi prioritariamente per interventi di manutenzione straordinaria e recupero degli alloggi, il 20 per cento dei proventi può essere destinato alla realizzazione di opere di urbanizzazione nei quartieri dove sono localizzati immobili di Edilizia Residenziale Pubblica.

6. I proventi delle vendite di cui al presente articolo sono soggetti alla normativa europea di servizi di interesse economico generale.

7. La Giunta regionale provvede alla verifica del rispetto della normativa europea di cui al comma 6.

Art. 6.

Pubblicità

1. Gli Enti proprietari adottano tutte le necessarie misure di pubblicità sia dei Piani di Vendita che delle forme che disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto.

Art. 7.

Locazioni con patto di futura vendita

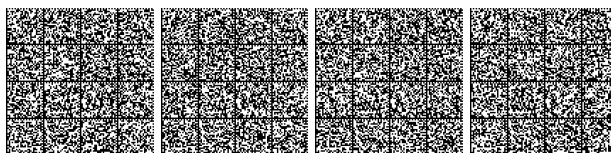
1. Gli alloggi in regime di canone concordato, costruiti con fonti di finanziamento regionale e/o con i proventi della legge 560/1993, già occupati da legittimi assegnatari ovvero da assegnare agli aventi titolo, possono essere ricompresi in un programma di locazione con patto di futura vendita. La durata della locazione non potrà essere inferiore a otto anni. I proventi derivanti dalle locazioni predette sono gestiti secondo il disposto di cui all'articolo 5. Agli stessi trovano applicazione i commi 6 e 7 del predetto articolo 5.

2. I programmi di cui al comma 1 contengono: l'individuazione degli alloggi, l'epoca di costruzione e il relativo stato di efficienza, il valore degli stessi, comprensivo delle parti comuni, determinato sulla scorta del costo dell'intervento costruttivo, dell'area, degli oneri di urbanizzazione e delle spese di attivazione, lo schema tipo di contratto proposto. I programmi di locazione con patto di futura vendita sono elaborati dagli Enti proprietari, sottoposti al parere obbligatorio non vincolante della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

3. Alla sottoscrizione del contratto, subordinato alla insussistenza di condizioni di morosità e alla previa risoluzione consensuale di precedente locazione, è versata, dall'assegnatario promissario acquirente, una caparra confirmatoria ai sensi dell'articolo 1385 del codice civile pari al 5 per cento del prezzo di cessione. Per tutto il periodo della locazione, il canone è versato con regolarità ed è imputato e riconosciuto come anticipazione versata sul prezzo di vendita nella misura del 90 per cento. Sono inoltre versati all'Ente proprietario ovvero assolti direttamente dall'assegnatario, tutti gli oneri accessori, come spese di condominio, di amministrazione e manutenzione straordinaria, di funzionamento dei servizi comuni, di imposte, tasse e simili. Non sono consentiti innovazioni o interventi edilizi che possono alterare la consistenza originaria dell'alloggio. Al termine della locazione, l'importo eventualmente a residuo, al netto della caparra confirmatoria e dei canoni versati, è corrisposto contestualmente alla stipula dell'atto di vendita. Sono altresì a carico dell'acquirente le eventuali spese dell'atto.

4. In caso di morte dell'assegnatario, durante la locazione, possono succedere nei relativi diritti, inerenti l'alloggio, uno o più eredi, purché conviventi al momento del decesso. In mancanza della volontà di subentrare o succedere nei diritti predetti da parte degli eredi, il contratto si intende risolto senza che alcuno possa avanzare pretese né sulla caparra, né sui canoni in precedenza versati.

5. In caso di inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni e degli accessori durante la locazione, o del residuo importo ancora dovuto a fine locazione, si verifica la risoluzione del contratto. L'Ente proprietario ha diritto alla restituzione dell'immobile e acquisisce la caparra confirmatoria nonché i canoni in precedenza corrisposti per il loro intero importo.



Art. 8.

Unicità della gestione

1. Per favorire l'unicità della gestione degli alloggi i Comuni possono trasferire gratuitamente la proprietà dell'intero patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica alle ATER o viceversa nel rispetto della normativa europea sui servizi di interesse economico generale.

Art. 9.

Abrogazione norme

1. E' abrogata la legge regionale 19 dicembre 2001, n. 76.

2. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) le parole "15 aprile 2014" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2015".

3. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 36 della L.R. 96/1996 le parole "15 aprile 2014" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2015".

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 maggio 2015

D'ALFONSO

(Omissis).

15R00348

REGIONE SICILIA

LEGGE 10 aprile 2015, n. 8.

Norma transitoria in materia di proroga della gestione commissariale delle ex province regionali.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 16 del 17 aprile 2015)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga della gestione commissariale delle ex province regionali

1. Nelle more dell'approvazione della legge di riforma degli enti di area vasta e comunque non oltre il 31 luglio 2015, le funzioni esercitate dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

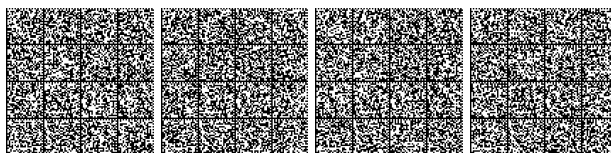
Palermo, 10 aprile 2015.

CROCETTA

*Assessore regionale
per le autonomie locali
e la funzione pubblica*
LEOTTA

(Omissis).

15R00293



RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato di rettifica relativo al decreto del Presidente della giunta regionale 13 maggio 2015, n. 54/R della Regione Toscana concernente «Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 “Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio”)». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 20 maggio 2015).

Si comunica che per mero errore materiale il DPGR in oggetto, contiene alcune imprecisioni pertanto la rubrica dell'art. 1 deve leggersi:

“Modifica dell'art. 1 del *d.p.g.r. 23/R/2010*”,

anziché:

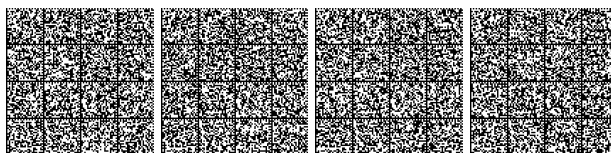
“Modifica dell'art. 1 del *d.p.g.r. 11/R/2009*”.

15R00365

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUG-028) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

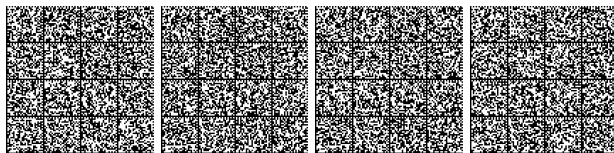
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € 302,47
- semestrale € 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € 86,72
- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 2,00

